COMUNE DI PALMANOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

N. 62 Reg.

OGGETTO: **Approvazione aliquote ILIA anno 2026**

L'anno **2025** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione **ordinaria** Seduta **Pubblica** di 1^ convocazione.

Risultano:

TELLINI Giuseppe	Sindaco	Presente
PIANI Luca	Vice Sindaco	Presente
COMAND Simonetta	Consigliere	Presente
MARANGONI Mario	Consigliere	Presente
MARTINES Francesco	Consigliere	Presente
SAVI Silvia	Consigliere	Presente
TRINO Thomas	Consigliere	Presente
CALABRÒ Giulia	Consigliere	Presente
CATALFAMO Monica	Consigliere	Presente
D'AGOSTINIS Elisabetta	Consigliere	Presente
VASCONETTI Paola	Consigliere	Presente
DI PIAZZA Antonio	Consigliere	Presente
BALDIN Ernesto	Consigliere	Presente
PAPA Eleonora	Consigliere	Assente
MARZUCCHI Luca	Consigliere	Presente
TOSTO Massimiliano	Consigliere	Assente
RIGONAT LUCA	Consigliere	Presente

Presenti: 15 - Assenti: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. GORI dott.ssa Marica

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. TELLINI Giuseppe nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: **Approvazione aliquote ILIA anno 2026**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
• con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28.04.2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 11.03.2025 sono state approvate le aliquote dell'ILIA per l'annualità 2025;
• la Legge Regionale n. 9 del 4 novembre 2024 ha apportato sostanziali modifiche alla L.R. n. 17/2022, in particolare l'articolo 2, con l'aggiunta del comma b-bis all'art. 4 ha introdotto la definizione di primo fabbricato ad uso abitativo, ovvero il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale e dai fabbricati assimilati all'abitazione principale, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13-bis;

VISTI:
• l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
• l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. n. 17/2022, così come modificato dalla L.R. n. 9/2024 dispone:
• per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

• per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
• per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
• per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
• per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
• per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
• per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
• per gli immobili diversi da quelli indicati l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICHIAMATI l'art. 8 e l'art. 10 della L.R. n. 17/2022 che disciplinano le riduzioni della base imponibile dell'imposta e le riduzioni dell'imposta;

DATO ATTO delle esenzioni dell'imposta per i fabbricati e per i terreni agricoli definite negli art. 11 e 12 della L.R. 17/2022;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022, come modificato dalla L.R. n. 9/2024 che prevede:
[--_Hlk122331656--]• I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.
• I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
• Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote ILIA 2026 rispetto a quelle già vigenti nel 2025, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 18 della L. R. n. 17/2022;

RICHIAMATO l'art. 20 "Norme di natura finanziaria" della L.R. n. 17/2022;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2026, confermando le aliquote ILIA vigenti nel 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ILIA 2026
Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55 %
Fabbricato ad uso abitativo	1,06 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1,06 %
Fabbricati strumentali all'attività economica classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,96 %
Fabbricati strumentali all'attività economica come disciplinato dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 17/2022 (A/10, C/1, C/3, C/5, A/11 e gruppo B fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L. R. 17/2022	0,86 %
Immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti	1,06 %

3. Di dare atto che, in base alle disposizioni regionali, per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'art. 4, comma1, lettera b bis) della L.R. n. 17/2022, oggetto, a pena di decadenza, di comunicazione di cui all'art. 13-bis della L.R. 17/2022, l'aliquota è dello 0,7%

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

5. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, come previsto dall'art. 14 della L.R. n. 17/2022, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale Regionale.

Palmanova, 12/12/2025

L'ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Monica Catalfamo

Atto redatto da:
DAI PRE'Paola
Ufficio Tributi

Comune di Palmanova

Provincia di Udine

Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ***Approvazione aliquote ILIA anno 2026***

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Palmanova, lì 13/12/2025

IL RESPONSABILE
F.TO LARA MARTINI

COMUNE DI PALMANOVA

ALLEGATO alla proposta di Deliberazione n. 2/2025 Ufficio Tributi

PARERE CONTABILE sulla proposta di Deliberazione Dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto:

Approvazione aliquote ILIA anno 2026

La sottoscritta Lara MARTINI T.P.O. dell'Area Economico Finanziaria;

VISTA la proposta della Deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Ufficio Tributi;

SULLA BASE del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO

Palmanova, 13/12/2025

Il T.P.O. dell'Area Economico Finanziaria
F.to Lara MARTINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'Assessore Catalfamo che presenta la proposta di deliberazione, come da registrazione agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4, astenuti n. 0 espressi dai n. 15 componenti del Consiglio Comunale presenti;

DELIBERA

- Di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4, astenuti n. 0 espressi dai n. 15 componenti del Consiglio Comunale presenti il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

COMUNE DI PALMANOVA

Provincia di Udine

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to TELLINI Giuseppe	f.to GORI dott.ssa Marica

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 22/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nadia LUISA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì 22/12/2025 Il Responsabile

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GORI MARICA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 22/12/2025 17:31:12

NOME: LUISA NADIA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 22/12/2025 17:52:14

NOME: TELLINI GIUSEPPE
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 22/12/2025 18:08:41